

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TEMPORANEA TRA I COMUNI DI
CAVA MANARA – SOMMO - MEZZANA RABATTONI E ZINASCO
PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE**

Addì del mese di e dell'anno , presso la sede Comunale di

TRA

Il Comune di Cava Manara, CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a

in data _____, la quale, agendo nell'esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;

E

Il Comune di Sommo, CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a

in data _____, la quale, agendo nell'esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;

E

Il Comune di Mezzana Rabattone, CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a

in data _____, la quale, agendo nell'esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;

E

Il Comune di Zinasco , CF XX, rappresentato dal Sindaco pro-tempore XX nato a

in data _____, la quale, agendo nell'esclusivo interesse di detto Comune, qui stipula in forza della deliberazione del _____ n. del _____, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del presente accordo di collaborazione;

PREMESSO CHE la Legge n. 65 del 7 marzo 1986 "Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia Municipale "affida ai Comuni lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e che, ai sensi dell'art.4, comma 1, punto 4, lettera C), previa l'esistenza di un accordo tra le amministrazioni e comunicazione alla Prefettura, il servizio di polizia locale ha la possibilità di essere rinforzato da operatori dipendenti di altri Comuni, per la gestione di eventi eccezionali, nonché in particolari occasioni stagionali o in caso di assenza per congedo ordinario o straordinario del personale:

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 1 Aprile 2015 recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana " all'art. 9 comma 1 prevede che *"Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove*

l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali";

ATTESO CHE:

- Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, la stessa Regione Lombardia promuove la stipulazione di tali accordi a livello locale, al fine di assicurare il coordinamento delle attività in materia di rischi urbani, tutela ambientale e protezione civile svolte dai comuni;
- Le Amministrazioni Comunali di Cava Manara, Sommo, Mezzana Rabattone e Zinasco, hanno interesse ad attuare forme di collaborazione del servizio di POLIZIA LOCALE, finalizzate a garantire l'applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza del servizio e per dare una risposta ai cittadini sul piano dell'efficienza, dell'efficacia ed economicità della gestione dei servizi intensificando in particolare l'azione di vigilanza e controllo del territorio:

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità

I comuni si impegnano reciprocamente, compatibilmente con le esigenze di servizio di ciascun comune, a mettere a disposizione reciprocamente il proprio personale al fine di garantire un adeguato servizio di polizia locale in tutti i comuni aderenti.

La collaborazione fra gli enti è prevista durante lo svolgimento di manifestazioni culturali, cerimonie religiose, mercati, manifestazioni sportive, servizi di polizia stradale e amministrativa, controlli di sicurezza urbana, fatti gravi o calamità ed in generale in tutti quei casi in cui vi sia la necessità di tutelare la sicurezza pubblica e vigilare sul patrimonio pubblico e privato

Art. 2 - Comune Capofila

Il Comune Capofila, in qualità di referente e coordinatore dell'accordo di collaborazione, è individuato nel Comune di Cava Manara. Svolge le funzioni di Coordinatore della Convenzione il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Cava Manara o chi lo sostituisce.

Le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere saranno concordate di comune accordo dai Sindaci dei rispettivi Comuni secondo il principio della reciprocità.

Il comune di Cava Manara si impegna a comunicare al Sig. Prefetto di Pavia dell'avvio dell'accordo di collaborazione.

Art. 3 – Ambito territoriale

Il servizio di Polizia Locale oggetto del presente accordo è svolto all'interno del territorio dei Comuni aderenti così come previsto dall'art. 14 della Legge 65/86.

Il personale di polizia locale opera in tale ambito, nello svolgimento dei compiti assegnati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite allo stesso da leggi, da regolamenti e da provvedimenti dell'Autorità.

Nell'esercizio dei compiti affidatigli il personale dipende funzionalmente dal Sindaco del territorio sul quale si trova ad operare.

Art. 4 – Durata dell'accordo

L'accordo avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione sino al 31.12.2024.

L'attuazione del presente accordo di collaborazione, non sostituisce le strutture relative ai servizi di Polizia Locale esistenti che continueranno a svolgere le loro funzioni in maniera indipendente sotto la direzione del proprio Sindaco e/o Responsabile del Servizio.

L'eventuale recesso dal presente accordo da parte del singolo comune può essere esercitato con relativa delibera di Giunta Comunale e avrà decorrenza effettiva al 1° giorno del secondo mese successivo all'adozione della deliberazione, salvo consenso unanime di tutti i comuni per una decorrenza anticipata degli effetti del recesso

Art. 5 – Dotazione di risorse umane e utilizzo di mezzi e apparecchiature

Gli agenti della Polizia Locale dei singoli comuni mantengono la dipendenza dal proprio ente di appartenenza che gestisce il rapporto agli effetti economici, assicurativi e previdenziali e rimane titolare esclusivo del rapporto di lavoro.

I Comuni si impegnano reciprocamente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo, a fornire il personale di Polizia Locale per l'espletamento del servizio congiunto, con dotazioni ed equipaggiamenti propri.

Art. 6 – Rapporti finanziari

Ogni Comune compenserà il proprio personale dipendente per il servizio prestato nell'orario ordinario. Analogamente, ogni Comune provvederà per il proprio personale a tutti gli adempimenti connessi, quali i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali. Ciascun Comune, potrà prevedere, per il proprio personale di Polizia Locale forme incentivanti o la messa a disposizione di ore straordinarie per la copertura dei servizi aggiuntivi nel rispetto dei limiti di spesa.

Le spese derivanti da eventuali servizi non rientranti nella normale programmazione, sono a carico dell'Amministrazione Comunale che li richiede e saranno oggetto di specifica regolamentazione secondo le disposizioni vigenti. In tal caso, il Comune che ha richiesto il servizio provvederà al rimborso dei relativi importi al Comune da cui dipende l'Agente di Polizia Locale impiegato.

I proventi delle violazioni saranno incamerati dal Comune dove ha avuto luogo l'accertamento dell'infrazione.

Gli Agenti di Polizia Locale, a tal proposito, utilizzeranno verbali con l'intestazione e l'indicazione del c.c.p. di ciascun Comune. I procedimenti conseguenti all'attività di Polizia Locale di cui alla presente convenzione, saranno a carico del servizio di Polizia Locale del Comune sul quale è stata svolta l'attività, rimanendone sollevato il Comune Capofila ed il Coordinatore Unico.

Art. 7 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicheranno le disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Cava Manara

Il Sindaco del Comune di Sommo

Il Sindaco del Comune di Mezzana Rabattone